



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DGPQA – Pqa 1

Alla c.a. di

Federbio
info@federbio.it

e, p.c.:

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull'Agricoltura Biologica
LORO SEDI

ICQRF
VICO I
PREF II
PREF III
SEDE

ACCREDIA
SEDE

Organismi di Controllo
LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti sull'applicazione del limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro.

Con la presente si fornisce riscontro alla nota di codesta Associazione, acquisita a prot. Masaf n. 88509 del 23 febbraio 2024, con la quale viene richiesto di chiarire se l'impiego di fertilizzanti come concimi misti organici o digestati ancorché contenenti letami e/o polline, debbano essere considerati nel calcolo dei 170 kg di azoto per anno/ettaro ai sensi del punto 1.9.4 del Reg. UE 2018/848, Allegato II, Parte I.

Il punto 1.9.4 sopra citato prevede che *'La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi'*.

Come noto, la Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) che ha l'obiettivo di tutelare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole (principalmente fertilizzanti ed effluenti zootecnici), è stata recepita in Italia con l'articolo 92 del decreto legislativo 3

<sp
an
sty
le
='c
olo
r:#
fe0
000
;
tex
t-
ali
gn:
cen
ter
;
fon
t-
wei
ght
:bo
ld;
'>M
ASA
F -
PQA
I
01
-
Pro
t.
Usc
ita
N.0
092
711
del
26/
02/
202
4</
spa
n>

aprile 2006 n. 152 e le Regioni italiane sono le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli obblighi di tale normativa.

Ai sensi di tale decreto e della legge 7 agosto 2012, n. 134, il DM 25 febbraio 2016, n. 5046 “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*”, disciplina

- i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e le acque reflue, anche in miscela tra loro;
- la produzione, le caratteristiche di qualità, e l'utilizzazione agronomica del digestato.

In forza dello stesso decreto sono da considerarsi “effluenti di allevamento” le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce.

Ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II ‘Concimi, ammendanti e nutrienti’ del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, è ammesso l'impiego dei seguenti effluenti di allevamento a condizione che siano conformi alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione nel rispetto delle condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica specificate dallo stesso Reg. UE 2021/1165 e che si richiamano qui di seguito:

- a) **Letame:** a condizione che sia un prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera e materie prime per mangimi) e non sia proveniente da allevamenti industriali
- b) **Letame essiccato e pollina disidratata:** a condizione che non siano provenienti da allevamenti industriali
- c) **Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato:** a condizione che non siano provenienti da allevamenti industriali
- d) **Effluenti di allevamento liquidi:** a condizione che siano utilizzati previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata e che non siano provenienti da allevamenti industriali.

L'allegato II dello stesso regolamento autorizza, inoltre, il ‘**Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato**’ a condizione che

- contenga solo i sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009),
- non provenga da allevamenti industriali,
- sia ottenuto con processi conformi al regolamento (UE) n. 142/2011
- non sia applicato alle parti commestibili della coltura.

Premesso quanto sopra e fatto salvo il pieno rispetto della normativa unionale e nazionale pertinente e di eventuali requisiti più restrittivi, nonché del rispetto del principio generale previsto dall'art 5 g) del reg 2018/848, relativamente all'eventuale obbligo di considerare nel calcolo dei 170 kg di azoto per

<sp
an
sty
le
='c
olo
r:#
fe0
000
;
tex
t-
ali
gn:
cen
ter
;
fon
t-
wei
ght
:bo
ld;
'>M
ASA
F -
PQA
I
01
-
Pro
t.
Usc
ita
N.0
092
711
del
26/
02/
202
4</
spa
n>

anno/ettaro i concimi misti organici o i digestati ancorché contenenti letami e/o polline, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'utilizzo dei prodotti (concimi, ammendanti e nutrienti) ottenuti dai materiali sopra elencati – come ad esempio le *'miscele di concimi organici azotati'*, le *'miscele di concimi organici NP'* e il *'separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini'* – si ritiene che esso debba considerarsi ai fini del calcolo dei 170 kg di azoto/anno/ettaro per la parte di azoto derivata da questi materiali o, qualora questo non sia chiaramente identificabile, con il totale del tenore di azoto dichiarato.

Infine, con riferimento all'impiego del digestato, atteso che l'unico prodotto ammesso all'uso in agricoltura biologica è il digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale ammessi in agricoltura biologica e solo a condizione del pieno e completo rispetto delle restrizioni precedentemente richiamate, si ritiene che esso non sia da considerare ai fini del calcolo di cui sopra.

Il Direttore Generale

Eleonora Iacovoni

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

IL DIRIGENTE

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

<sp
an
sty
le
='c
olo
r:#
fe0
000
;
tex
t-
ali
gn:
cen
ter
;
fon
t-
wei
ght
:bo
ld;
'>M
ASA
F -
PQA
I
01
-
Pro
t.
Usc
ita
N.0
092
711
del
26/
02/
202
4</
spa
n>

Prot. n. 23/24 PC/cb

Al Ministero Agricoltura e Sovranità Alimentare
DPQAI
DG PQAI
Ufficio PQAI I
Il Dirigente Pietro Gasparri
p.gasparri@masaf.gov.it

Oggetto: richiesta chiarimenti sull'applicazione del limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro

Considerando che il Reg. 2018/848 nell'allegato II - Norme dettagliate di produzione, Parte I: Norme di produzione vegetale, capitolo 1.9. Gestione e fertilizzazione del suolo, al punto 1.9.4. indica: "La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi".

Considerando che tale limite è importante ai fini del calcolo del carico animale possibile nelle aziende biologiche, infatti al successivo punto 1.9.5, si indica che "Gli operatori delle aziende agricole possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalle unità di produzione biologica solo con operatori di altre imprese agricole che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al punto 1.9.4 è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologica coinvolte nella suddetta cooperazione".

Considerato che nel documento "FAQ - Frequently asked questions ON ORGANIC RULES" - Revisione del 30/11/2023, al quesito 11 del punto 4.3 Norme di produzione animale la Commissione chiarisce come si applica il limite di 170 kg/ha di azoto organico all'anno (cit.).

Per i motivi illustrati in seguito, il limite di 170 kg/ha è calcolato tenendo conto dell'azoto organico totale proveniente da effluenti di allevamento sparsi annualmente sulla superficie agricola totale dell'azienda.

In primo luogo, l'allegato II, parte II, punto 1.6.6, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che "il coefficiente di densità totale non supera il limite di 170 kg di azoto organico all'anno e per ettaro di superficie agricola". Il punto 1.6.6 si riferisce quindi alla superficie agricola totale e non solo alla superficie effettivamente disponibile per gli animali.

In secondo luogo, il punto 1.9.8 della parte I dello stesso allegato II vieta l'uso di fertilizzanti minerali azotati e il punto 1.9.4 stabilisce un limite applicabile al tenore totale di azoto che può essere presente nei fertilizzanti biologici: "La quantità totale di effluente di allevamento, quale definito nella direttiva 91/676/CEE, utilizzata nelle unità di conversione e di produzione biologica non deve superare 170 kg di azoto all'anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica solo all'uso di letame aziendale, letame essiccato e letame di pollame disidratato, escrementi animali compostati, compreso il letame di pollame, letame compostato e escrementi animali liquidi".

Considerando che ai fini del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, letame e pollina essiccati vengono indicati con Denominazioni del Tipo differenti da Miscela di concimi organici, Miscela di concimi organici NP o altri concimi contenenti letame e pollina.

Considerando che nell'allegato 13 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 in relazione alle miscele di concimi organici e al digestato con componenti da "effluenti di allevamento", nei requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165, viene solo indicato "Proibito se proveniente da allevamenti industriali" in relazione alla componente "letame o pollina".

Considerando che le miscele di concimi organici riportano in etichetta solo la presenza di letame o pollina, ma non la relativa quantità in percentuale sul totale.

Si ritiene pertanto che se il Regolamento Unionale ha utilizzato il termine perentorio "esclusivamente" si debba chiaramente intendere che nel conteggio del limite di 170 kg di azoto per anno/ettaro non debbano essere considerate altre tipologie di mezzi tecnici per la fertilizzazione quali concimi misti organici o digestato ancorché contenenti letami e/o polline.

Si richiede a codesta amministrazione di confermare tale interpretazione e se non condivisa di chiarire quali concimi/ammendanti/fertilizzanti debbano essere inseriti nel conteggio dei 170 kg di azoto per anno/ettaro e come risalire alla quantità di letame e pollina dove tale indicazione non fosse presente in etichetta.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Bologna, 14/02/2024

Il Segretario
Paolo Carnemolla

